

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	Presidente
Francesco Albo	Consigliere
Giovanni Di Pietro	Primo Referendario relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 24 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del comune di Raddusa sul rendiconto 2014, trasmessa a questa Sezione tramite SIQUEL in data 16 giugno 2016 e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 4 ottobre 2016;

vista la ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.246/2016/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

udito il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro nonché, per il comune di Raddusa, il sindaco sig. Cosimo Marotta e la responsabile del servizio finanziario rag. Grazia Sofia Giangrasso;

esaminata la memoria del Comune di Raddusa acclarata al protocollo della Sezione al n. 8593 del 17 ottobre 2016;

\*\*\*\*\*

**Premesso che:**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare per il Comune di Raddusa la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 290/2015/PRSP), anche in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso e considerato che in data 16 giugno 2016 l'Organo di revisione del Comune di Raddusa aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su otto specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

In quella sede si faceva, inoltre, presente che la maggior parte delle osservazioni ivi formulate era già stata oggetto di pronunce di accertamento della Sezione nei precedenti cicli di controllo finanziario, e da ultimo con la deliberazione n. 290/2015/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013.

Con nota in data 17 ottobre 2016, il Comune di Raddusa depositava apposita memoria.

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il sindaco sig. Cosimo Marotta e la responsabile del servizio finanziario rag. Grazia Sofia Giangrosso i quali illustravano i contenuti della memoria depositata.

Per ciascuno degli otto motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. La mancata trasmissione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 290/2015 relativa al rendiconto 2013;

*La memoria trasmessa conferma il mancato adempimento giustificandolo per il concomitante obbligo di adottare i nuovi schemi imposti dall'entrata in vigore della contabilità armonizzata.*

Il Collegio rileva che l'articolo 148 bis, comma 3, del Tuel prevede espressamente, per gli enti destinatari di pronunce di accertamento con le quali la Corte dei conti ha verificato squilibri economico finanziari, la mancata copertura delle spese e la violazione di norme

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, l'obbligo di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La memoria dell'ente conferma la criticità evidenziata non risultando adottata alcuna deliberazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 148 bis del Tuel, al fine di ottemperare alla prescrizione normativa con la previsione dei provvedimenti idonei per rimuovere le irregolarità accertate ed il ripristino degli equilibri di bilancio.

2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 e del bilancio di previsione rispetto ai termini di legge;

*La memoria giustifica la ritardata approvazione dei documenti contabili in considerazione dei numerosi adempimenti previsti dal legislatore con riguardo all'attuazione della nuova contabilità armonizzata.*

Il Collegio osserva che la ritardata approvazione dei documenti contabili, pur comprensibile in considerazione dei numerosi adempimenti e delle pressanti scadenze che interessano gli enti, impedisce la necessaria programmazione, sul piano economico finanziario, che si pone alla base delle successive fasi attraverso le quali si articola il ciclo del bilancio fino a pervenire alla rendicontazione dell'esercizio finanziario concluso.

In particolare deve rilevarsi che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato esitato in data 17 novembre 2014 e che il rendiconto per il medesimo esercizio finanziario risulta approvato in data 28 luglio 2015.

3. La mancata trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato consultivo relativo all'esercizio 2014;

*La memoria attesta, con l'allegazione della relativa ricevuta di trasmissione, l'invio del certificato avvenuta solo in data 12 ottobre 2016.*

Il Collegio rileva che, pur prendendo atto del sopravvenuto invio della relativa certificazione, lo stesso risulta tardivo ed in ogni caso successivo alla contestazione del rilievo.

4. La mancata trasmissione al sistema Sirtel della Corte dei conti dei dati relativi al consuntivo e dei dati relativi al calcolo dei parametri per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale ( d.m. 18 febbraio 2013).

Il prospetto di calcolo trasmesso dal comune di Raddusa permette di accertare il mancato rispetto dei seguenti parametri: 2,3,4 e 8.

*La memoria conferma la mancata trasmissione dei certificati alla banca dati Sirtel e, con riferimento al rilevato superamento dei parametri di deficitarietà, si evidenzia il miglioramento percentuale conseguito relativamente al parametro n. 4 e si giustifica il superamento del parametro n. 8 in considerazione dell'azione di risanamento intrapresa dall'ente.*

Il Collegio rileva come, anche per l'esercizio 2014, così come già accertato per gli esercizi 2012 e 2013, si registra la mancata trasmissione alla Corte dei conti dei certificati sul consuntivo necessari per l'implementazione della banca dati Sirtel oltre che della

certificazione relativa al calcolo dei parametri per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale.

Il prospetto di calcolo trasmesso dal comune di Raddusa evidenzia, nell'esercizio 2014, il superamento di 4 dei 10 parametri stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013, come di seguito meglio specificato.

Il parametro n. 2, che accerta la presenza dei residui attivi di competenza, riferiti ai titoli I e III dell'entrata in rapporto alle entrate correnti relative ai medesimi titoli, evidenzia una percentuale del 60 per cento, tenuto conto della necessità per il calcolo del predetto parametro di escludere dai residui attivi le risorse a titolo di fondo di solidarietà e di fondo sperimentale di riequilibrio e dagli accertamenti delle entrate quelli relativi alle risorse relative ai predetti fondi, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013.

Il parametro n. 3, che accerta la presenza dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, riferiti ai titoli I e III dell'entrata in rapporto alle entrate correnti relative ai medesimi titoli, evidenzia una percentuale del 207 per cento, tenuto conto della necessità per il calcolo del predetto parametro di escludere dai residui attivi le risorse a titolo di fondo di solidarietà e di fondo sperimentale di riequilibrio e dagli accertamenti delle entrate quelli relativi alle risorse relative ai predetti fondi, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013.

Il valore percentuale assunto dai predetti residui nell'esercizio 2014 manifesta un'incidenza notevolmente superiore a quella fissata quale limite dal decreto ministeriale (65%) e costituisce il segnale più evidente delle rilevanti criticità che caratterizzano la riscossione delle entrate.

Si deve inoltre sottolineare che, in riferimento ai predetti residui, si registra una scarsa movimentazione degli stessi in quanto le riscossioni risultano limitate al 5,33 (titolo I) e al 2,13 (titolo III) rispetto agli accertamenti effettuati.

La insufficiente attività di riscossione compiuta si manifesta anche considerando i dati riferiti alla conservazione in bilancio di residui di anzianità superiore ai cinque anni di considerevole importo (titolo I 441.562,83 euro; titolo III 842.530,96 euro) per i quali viene in dubbio la concreta esigibilità degli stessi con le conseguenti ricadute sull'attendibilità del risultato di amministrazione attestato alla data del 31 dicembre 2014.

Si evidenzia ancora la presenza di un ammontare di residui passivi, riferiti al titolo I, che sopravanza la percentuale fissata quale valore limite (40%) ai fini dell'accertamento del relativo parametro di deficitarietà (parametro n. 4).

Difatti i residui passivi riferiti al titolo I risultano pari al 49 per cento, in rapporto all'ammontare delle spese correnti impegnate nell'esercizio finanziario preso in considerazione, e testimoniano l'incapacità dell'ente di adempiere in modo regolare agli obblighi assunti.

L'elevato ammontare di residui passivi non appare rispondente ai criteri posti dalla normativa vigente che ripetutamente, in conformità alle norme stabilite in sede europea, impone la tempestività dei pagamenti a favore dei terzi creditori.

Si riscontra inoltre, con riferimento ai residui attivi e passivi relativi alle partite di giro, un disallineamento di importo pari a 20.480,16 euro.

Il parametro n. 8, relativo ai debiti fuori bilancio, permette di accertare che, in riferimento ai dati dell'ultimo triennio, si registra la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti di importo superiore all' 1 per cento in rapporto al valore degli accertamenti delle entrate correnti (2012 3,15%; 2013 3,15%; 2014 1,85%).

5. La situazione debitoria dell'ente risultante in considerazione del rilevante ammontare di debiti riconosciuti e ancora da riconoscere, del ricorso ripetuto alle anticipazioni di liquidità e dall'esistenza di un considerevole contenzioso per il quale l'ente risulta attore e/o convenuto in giudizio;

*La memoria trasmessa si limita ad attestare un miglioramento della situazione debitoria dell'ente testimoniata da alcune recenti sentenze favorevoli.*

Il Collegio rileva che sulla base di quanto riportato nel questionario, risulta la presenza di debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio di valore pari a 78.340,18 euro, e di ulteriori debiti in attesa di riconoscimento di importo pari a 950.000,00 euro, per i quali l'organo di revisione, a seguito dell'attività istruttoria, attestava da ultimo un importo di poco più contenuto e pari ad euro 909.792,02.

Inoltre il medesimo ente dichiara l'esistenza di un contenzioso pendente di importo pari ad euro 95.000,00, relativo a giudizi nei quali assume le vesti di convenuto in giudizio, e pari ad euro 650.000,00 nei giudizi nei quali, viceversa, assume le vesti di parte ricorrente.

La descritta situazione deve essere più compiutamente definita considerando anche i rapporti debito credito intercorrenti con le società e gli organismi partecipati dall'ente per i quali si rinvia al successivo punto n.8.

Le evidenti carenze ricollegabili all'attività di riscossione delle entrate ed il conseguente bisogno di reperire *aliunde* le risorse indispensabili per la gestione dei beni e dei servizi si palesano anche dalla necessità del ricorso alle anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, che hanno consentito all'ente in esame di ottenere complessivamente 1.914.176,95 euro che dovranno essere restituiti con l'onere aggiuntivo della corresponsione degli interessi maturati.

Deve inoltre precisarsi che, alla data del 31 dicembre 2014, risultano ancora da estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili di importo complessivo pari ad euro 283.756,99.

La situazione appena descritta, anche in considerazione della dimensione dell'ente, testimonia in modo inequivocabile la sussistenza di gravi criticità che impongono la riconduzione della gestione entro i canoni della sana gestione finanziaria attraverso un auspicato miglioramento dell'attività di accertamento e di riscossione delle entrate e una più

oculata gestione della spesa pubblica così da permettere la riduzione dell'esposizione debitoria ed i conseguenti maggiori oneri a carico dell'ente.

6. La mancanza di attività di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria;

*La memoria trasmessa evidenzia alcune misure predisposte per migliorare la riscossione delle predette entrate quali la costituzione dell'ufficio acquedotto, l'adeguamento dei sistemi gestionali e la predisposizione dei ruoli coattivi ICI.*

Il Collegio pone in evidenza l'inesistente attività di recupero dell'evasione tributaria con le conseguenti ricadute sugli equilibri di cassa dell'ente in esame.

La relazione trasmessa dall'organo di revisione attesta, nell'esercizio 2014, un'attività di accertamento del recupero dell'evasione riferita ai diversi tributi pari ad euro 1.189.192,48 e la successiva assenza dell'attività di riscossione conseguente.

Tale dato risulta aggravato dalla considerazione della circostanza che la predetta criticità è ormai divenuta strutturale, come già accertato nel controllo relativo al rendiconto per l'esercizio 2013, e costringe l'ente, in assenza dei necessari interventi volti a migliorare l'efficienza del relativo servizio, a ricorrere alle diverse forme di anticipazioni utilizzabili con un considerevole aggravio di spese ed oneri accessori e con il conseguente pregiudizio arrecato ai terzi creditori che ottengono la corresponsione di quanto dovuto in tempi sempre più dilatati.

Si ritiene pertanto necessaria e ormai non più differibile ogni idonea soluzione organizzativa e gestionale in grado di risolvere la predetta inveterata criticità che rischia di pregiudicare in modo irreversibile i già precari equilibri di bilancio dell'ente.

7. La mancata trasmissione delle note informative relative alle società partecipate come previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012;

*La memoria allega due certificazioni rilasciate dalle società Kalat ambiente e Agenzia della Programmazione Integrata attestanti i debiti del comune di Raddusa determinati rispettivamente alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015.*

Il Collegio accerta l'attualità di tali criticità la quale si ricollega alla mancata ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 che fissa l'obbligo, per gli enti locali, di predisporre una nota informativa relativa ai rapporti di debito-credito con le società partecipate al fine di permettere un'attendibile e veritiera definizione dei rapporti con i predetti organismi.

Il legislatore prevede la necessità che la predetta nota debba essere asseverata dal collegio dei revisori dell'ente e dal collegio sindacale di ogni singola partecipata e l'eventuale presenza di discordanze o disallineamenti richiede la successiva conciliazione delle partite al fine di un definitivo accertamento delle rispettive pretese.

Il comune di Raddusa, invece, si è limitato a trasmettere le certificazioni delle società partecipate senza chiarire, come previsto dall'articolo 6, comma 4, attraverso una certificazione corredata dalla doppia asseverazione, se gli importi indicati dalle società

venissero pacificamente riconosciuti anche dall'ente debitore (Agenzia di Sviluppo Integrato 1.036,53 euro; Kalat ambiente 932.173,00 euro).

8. la rideterminazione del risultato di amministrazione alla data del 1 gennaio 2015 per effetto della cancellazione di residui attivi e passivi in un ammontare pari ad euro 646.728,69;

*La memoria trasmessa si limita a descrivere alcune poste accantonate come risultanti da un prospetto generale riassuntivo relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2015.*

Il Collegio, relativamente all'ultimo rilievo istruttorio, evidenzia come, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, con deliberazione della Giunta n. 127 del 16 novembre 2015, si è rideterminato il risultato di amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2014 era stato contabilizzato in un importo pari a 205,82 euro, nel nuovo ammontare negativo di 646.728,69 euro.

La determinazione di tale nuovo risultato consegue alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi presenti in bilancio di importo rispettivamente pari ad euro 6.819.608,80 euro e a 6.293.872,10 euro, rispetto ai quali si è valutata la insussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate a fondamento dei predetti residui.

La predetta cancellazione pone in evidenza la necessità di chiarire con maggiore precisione i presupposti giustificativi della predetta operazione e le eventuali ripercussioni sulle coperture già individuate per ottenere le diverse anticipazioni di liquidità erogate a favore dell'ente.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio ritiene necessario segnalare le criticità indicate ai punti *sub 1,2,3,4,5,6,7 e 8* della presente deliberazione, gran parte delle quali, peraltro, erano state già rilevate dalla Corte per il 2013. E ciò, proprio al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni.

Oltre a tali profili attinenti all'esercizio 2014, in sede di deferimento si rilevava poi la mancata adozione dei provvedimenti correttivi, per il superamento delle criticità evidenziate dalla Corte nella pronuncia specifica n. 290/2015/PRSP relativa al rendiconto dell'esercizio precedente.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,

della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)"* onde *"prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' evidente, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno,

peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nella fattispecie in esame questa Sezione, con deliberazione n. 290/2015/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 del comune di Raddusa a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

La mancata adozione di idonee misure correttive trova riscontro nella circostanza che, come esposto in precedenza, non si ravvisa alcun miglioramento nella gestione finanziaria dell'esercizio successivo (cfr., ad esempio, la verifica dei requisiti per il mantenimento dei residui attivi, il blocco ed il monitoraggio dei debiti fuori bilancio, la verifica dei crediti/debiti con le partecipate, la riscossione delle entrate) atteso che, infatti, analoghe criticità sono state accertate anche in sede di controllo del rendiconto del 2014.

In conclusione, la complessità della situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti il permanere di anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri del Comune. Pertanto, l'Amministrazione è invitata, ad attenersi a quanto già prospettato nella deliberazione n. 290/2015 e nella presente, nei sensi di cui in motivazione.

P. Q. M.

Accerta relativamente al rendiconto 2014, la sussistenza di tutti i menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione del Comune di Raddusa.

O R D I N A

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all' Organo di revisione del Comune di Raddusa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2016.

IL RELATORE  
(Giovanni Di Pietro)

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 16 NOVEMBRE 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
( Boris Rasura )